

YOOX NET-A-PORTER GROUP

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Unica convocazione 20 aprile 2018
Relazioni del Consiglio di
Amministrazione sui punti all'ordine del
giorno

(REDATA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS. 58/1998, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO)

BILANCIO DI ESERCIZIO DI YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2017.
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE. RELAZIONE
DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 153 DEL D.LGS. 58/1998 E RELAZIONE
DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31
DICEMBRE 2017. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. ("YNAP" o la "Società") al 31 dicembre 2017.

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 evidenzia una perdita netta pari a Euro 69.704.582,47 (sessantanovemilionsettecentoquattromilacinquecentottantadue/47).

Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, già a disposizione degli Azionisti.

Si precisa che la Relazione degli Amministratori sulla gestione contiene la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2017 predisposta ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 evidenzia un utile netto pari a Euro 17.260.921,43 (diciassettemilioniduecentosessantamilanovecentoventuno/43) comprensivo di una perdita di pertinenza di terzi di Euro 1.310.200,25 (unmilionetrecentodiecimiladuecento/25).

Vi proponiamo pertanto quanto segue:

- di approvare il Bilancio separato di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. al 31 dicembre 2017 che evidenzia una perdita netta pari a Euro 69.704.582,47 (sessantanovemilionsettecentoquattromilacinquecentottantadue/47), insieme alla Relazione degli Amministratori sull'andamento della Gestione;
- di incrementare la riserva legale sino a Euro 267.952,59 (duecentosessantasettemilanovecentocinquantadue/59), pari al 20% del capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 1.339.762,93 (unmilionetrecentotrentanovemilasettecentosessantadue/93) a valere sulla "Riserva da sovrapprezzo delle azioni";
- di coprire la perdita di esercizio mediante l'utilizzo della "Riserva da sovrapprezzo delle azioni" per Euro 69.704.582,47 (sessantanovemilionsettecentoquattromilacinquecentottantadue/47).

Vi proponiamo inoltre di prendere atto che il Bilancio consolidato del Gruppo YNAP al 31 dicembre 2017 evidenzia un utile netto pari a Euro 17.260.921,43 (diciassettemilioniduecentosessantamilanovecentoventuno/43) comprensivo di una perdita di pertinenza di terzi di Euro 1.310.200,25 (unmilionetrecentodiecimiladuecento/25).

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A., vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione nonché preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017,

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio separato di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A. al 31 dicembre 2017, che evidenzia una perdita netta pari a Euro 69.704.582,47 (sessantanovemilionsettecentoquattromilacinquecentottantadue/47), insieme alla Relazione degli Amministratori sull'andamento della Gestione in ogni loro parte e risultanza;
2. di incrementare la riserva legale sino a Euro 267.952,59 (duecentosessantasettemilanovecentocinquantadue/59), pari al 20% del capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 1.339.762,93 (unmilionetrecentotrentanovemilasettecentosessantadue/93) a valere sulla "Riserva da sovrapprezzo delle azioni";
3. di coprire la perdita di esercizio mediante utilizzo della "Riserva da sovrapprezzo delle azioni" per Euro 69.704.582,47 (sessantanovemilionsettecentoquattromilacinquecentottantadue/47).

L'Assemblea inoltre prende atto:

- che il Bilancio consolidato del Gruppo YNAP al 31 dicembre 2017 evidenzia un utile netto pari a Euro 17.260.921,43

YOOX NET-A-PORTER GROUP

(diciassettemilioniduecentosessantamilanovecentoventuno/43) comprensivo di una perdita di pertinenza di terzi di Euro 1.310.200,25 (unmilionetrecentodiecimiladuecento/25);

- della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2017 contenuta nella relazione degli Amministratori sulla gestione e predisposta ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254".

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D.LGS. 58/1998. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per presentarVi la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti") ed in conformità all'Allegato 3A Schemi 7-bis e 7-ter dello stesso Regolamento Emittenti (la "Relazione sulla Remunerazione").

La Relazione sulla Remunerazione è articolata nelle seguenti sezioni:

- la Sezione I illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei Direttori Generali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo (la "Politica di Remunerazione") e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica;
- la Sezione II, nominativamente per i compensi attribuiti agli Amministratori e ai Sindaci ed in forma aggregata per i compensi attribuiti ai Dirigenti con responsabilità strategiche:
 - fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro;
 - illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento.

La Relazione sulla Remunerazione contiene anche l'informativa richiesta ai sensi dell'art. 84-quater, comma 4, del Regolamento Emittenti, sulle partecipazioni detenute, nella Società e nelle società da questa controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai Dirigenti con responsabilità strategiche.

La Relazione sulla Remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., e sarà inoltre pubblicata sul sito *internet* della Società www.ynap.com (Sezione *Corporate* / Assemblea dei Soci), almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, fissata per il giorno 20 aprile 2018, ossia entro il 30 marzo 2018.

Si ricorda che i Signori Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, saranno chiamati a deliberare sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione in senso favorevole o contrario; la deliberazione non è vincolante. L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del TUF.

Si segnala che, come previsto dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società in ottemperanza al Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate, l'approvazione della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione (illustrante la Politica di Remunerazione) da parte dell'Assemblea degli Azionisti esonera la Società dall'applicare la suddetta procedura nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche allorché queste ultime siano coerenti con la Politica di Remunerazione.

Si invitano pertanto i Signori Azionisti ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998, per gli effetti stabiliti dal comma 6 della norma predetta,

DELIBERA

- di approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998 e delle relative disposizioni di attuazione".

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI E DEL PERIODO DI DURATA DELLA CARICA; DETERMINAZIONE DEI COMPENSI; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

Con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2015 e successivamente integrato dalle Assemblee ordinarie del 21 luglio 2015, 16 dicembre 2015 e 21 aprile 2017; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica.

Al riguardo si ricorda che, a norma dell'articolo 14 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 15 (quindici) Amministratori, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147-ter comma 1-ter del D.Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato e integrato ("TUF"); pertanto nel Consiglio di Amministrazione dovrà essere presente almeno un terzo dei componenti del genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, tutti gli Amministratori della Società devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Un numero minimo di Amministratori non inferiore a quello stabilito dalla normativa *pro tempore* vigente deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili. Al riguardo si ricorda che la Vostra Società fa parte degli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib e che, ai sensi del Criterio Applicativo 3.C.3 del Codice di Autodisciplina predisposto da Borsa Italiana S.p.A. e approvato da ultimo nel luglio 2015 (il "**Codice di Autodisciplina**"), cui la Società aderisce, negli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib almeno un terzo del consiglio di amministrazione è costituito da amministratori indipendenti. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato per difetto. In ogni caso gli amministratori indipendenti non sono meno di due.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente all'equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate – nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente nonché dello Statuto sociale – nelle quali i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

Ogni socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, nonché le Parti Correlate (come definite all'art. 5, comma 4, dello Statuto sociale) del suddetto Socio, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciarie, di più di una lista, né possono votare liste diverse. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Vi ricordiamo inoltre che i Soci che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quei Soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 del TUF ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**"). Si rammenta che, con delibera n. 20273 del 24 gennaio 2018, la Consob ha determinato nell'1% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo amministrativo della Società.

La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società in Milano, Via Morimondo n. 17, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro mercoledì 21 marzo 2018.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società in Milano, Via Morimondo n. 17, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro lunedì 26 marzo 2018. Il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata ynap.corporate@legalmail.it. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo di posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Con riferimento alle liste presentate dai Soci, la titolarità della quota di minima di partecipazione richiesta ai fini della presentazione della lista è attestata mediante invio alla Società, da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti, della comunicazione prevista dall'articolo 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato (il "**Regolamento Congiunto**"), anche successivamente al deposito della lista, purché almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro venerdì 30 marzo 2018. Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Le liste devono contenere, anche in allegato, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione *pro tempore* vigente: (i) i *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati; (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come Amministratore Indipendente ex articolo 147-ter del TUF, e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria; (iii) l'indicazione – per le liste presentate dai Soci – dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Le liste saranno altresì soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In particolare, almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro venerdì 30 marzo 2018, le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

PROCEDURA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- A) (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti (la "**Lista di Maggioranza**") vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, tutti i Consiglieri da eleggere ad eccezione dei candidati tratti dalle eventuali liste di cui ai successivi punti (ii) e (iii);
- (ii) dalla eventuale lista che sia stata presentata da un Socio che risulti anche titolare di azioni senza diritti di voto (e cioè titolare di Azioni B) (il "**Socio con Voto Limitato**" e la "**Lista presentata dal Socio con Voto Limitato**"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, due Consiglieri;
- (iii) dalla lista, diversa dalle liste di cui ai precedenti punti (i) e (ii), che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato le liste di cui ai precedenti punti (i) e (ii) ai sensi delle disposizioni applicabili (la "**Lista di Minoranza**"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato con il numero uno;
- (iv) in mancanza di lista presentata dal Socio con Voto Limitato o in mancanza di Lista di Minoranza, i Consiglieri o il Consigliere che avrebbero dovuto esser tratti da tali liste vengono tratti dalla Lista di Maggioranza.
- B) Ad integrazione e precisazione di quanto previsto alla lettera A) che precede, l'articolo 14 dello statuto stabilisce che:
- (i) l'eventuale Lista presentata dal Socio con Voto Limitato esprimerà due Consiglieri anche qualora risulti essere la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; pertanto, in tale evenienza, verrà considerata Lista di Maggioranza, ai fini del computo degli Amministratori da eleggere, la lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti;
- (ii) verrà inoltre considerata alla stessa stregua della Lista presentata dal Socio con Voto Limitato, e dunque esprimerà soltanto due Consiglieri ai sensi di quanto previsto alla precedente lettera A) (ii), anche la lista che pur avendo ottenuto il maggior numero di voti e pur non essendo stata presentata da un Socio con Voto Limitato presenti tutte e tre le seguenti caratteristiche (x) sia stata presentata da Soci e dunque non dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di Statuto (y) sia stata votata da un Socio con Voto Limitato, (z) abbia ottenuto un numero di voti superiore a quello ottenuto dalle

altre liste soltanto in forza del voto determinante espresso da un Socio con Voto Limitato;

- (iii) nel caso in cui la Lista di Maggioranza sia la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e non sia stata presentata o votata nessuna lista da parte di alcun Socio con Voto Limitato tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla Lista di Maggioranza, ad eccezione dell'Amministratore tratto dalla eventuale Lista di Minoranza;
- (iv) qualora sia stata presentata una sola lista, e salvo il caso in cui tale lista sia stata presentata da un Socio con Voto Limitato, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo;
- (v) nel caso in cui (x) vi siano liste diverse da Liste presentate da Soci con Voto Limitato che abbiano ottenuto pari voti (le "Liste Paritarie") e (y) non vi siano liste che abbiano ottenuto un maggior numero di voti rispetto alle Liste Paritarie, la Lista di Maggioranza e la Lista di Minoranza saranno individuate come segue:
 - a) ove tra le Liste Paritarie vi sia la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, questa sarà considerata come Lista di Maggioranza. In caso vi sia solo un'altra Lista Paritaria, questa sarà considerata Lista di Minoranza; ove ve ne siano più d'una, la Lista di Minoranza sarà individuata applicando il criterio di cui al punto (b) per la determinazione della Lista di Maggioranza;
 - b) ove tra le Liste Paritarie non vi sia la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, queste saranno ordinate progressivamente secondo l'entità della partecipazione in possesso del Socio che ha presentato la lista (o dei Soci che hanno presentato la lista congiuntamente) al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, secondo il numero di Soci che hanno presentato congiuntamente la lista, cosicché la prima lista secondo tale ordine sarà considerata Lista di Maggioranza e la seconda Lista di Minoranza.
- (vi) nel caso in cui vi siano Liste Paritarie e una Lista di Maggioranza, la Lista di Minoranza sarà individuata applicando, *mutatis mutandis*, le regole di cui al precedente punto (v) per la determinazione della Lista di Maggioranza.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori Indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, si procederà alle necessarie sostituzioni nella Lista di Maggioranza, o nella lista ad essa equiparata, secondo l'ordine di elencazione dei candidati e partendo dall'ultimo candidato eletto.

Analogamente, qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza (o lista equiparata) del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza ai requisiti, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato.

In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza (o lista equiparata) in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranza di legge, assicurando il soddisfacimento dei requisiti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei Consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia, per qualsiasi ragione, inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e (ii) il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra i generi.

ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE USCENTE

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 marzo 2018 ha definito, in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate (cfr. art. 1.C.1. g) e h)), su proposta del Comitato per la Nomina Amministratori e tenuto conto degli esiti della autovalutazione, gli orientamenti circa le figure professionali e manageriali la cui presenza è ritenuta opportuna all'interno del Consiglio della Società, nonché in merito alla politica di diversità nella composizione del Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo il Consiglio ha ritenuto di formulare le seguenti indicazioni.

a) Dimensione

Il Consiglio di Amministrazione propone di fissare in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ritenendo che tale numero sia adeguato all'assolvimento dei compiti nell'ambito della *governance* della Società e permetta la costituzione dei comitati interni, garantendo la possibilità di una gestione efficiente ed efficace del funzionamento dell'organo

amministrativo nel suo complesso.

b) Indipendenza

Fermo la necessaria presenza all'interno del Consiglio di Amministrazione del numero minimo prescritto dalla legge e dal Codice di Autodisciplina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, il Consiglio di Amministrazione raccomanda di assicurare la presenza della maggioranza, all'interno di ciascuna lista, di candidati che si qualificano come indipendenti alla stregua dei criteri individuati dalla legge, dal Codice di Autodisciplina e delle *best practice* italiane ed internazionali.

c) Politiche in materia di diversità

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno, anche al fine di favorire la comprensione dell'organizzazione della Società e delle sue attività, nonché lo sviluppo di un'efficiente *governance* della stessa, che, fermo restando il requisito di legge in materia di equilibrio tra i generi:

- (i) il Consiglio si caratterizzi per la diversità anagrafica dei suoi membri;
- (ii) nel Consiglio siano presenti membri di diversa provenienza geografica, nonché aventi esperienze internazionali, anche in paesi di interesse strategico per il Gruppo;
- (iii) il percorso formativo e professionale dei Consiglieri garantisca una equilibrata combinazione di profili ed esperienze idonea ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni ad esso spettanti. In particolare, dovrebbe essere presente un mix bilanciato dei seguenti profili:
 - elevato orientamento verso le strategie ed i risultati;
 - adeguata *expertise* finanziaria e/o *business judgement*;
 - esperienze maturate nell'ambito del *business* moda, lusso, fashion, design e/o nel campo del *retail* o *branding* ovvero, in subordine, presso aziende caratterizzate da contenuti di *business* simili e/o innovativi;
 - *background* amministrativo, contabile, o di controllo;
 - rilevanti esperienze all'estero, anche nell'ambito dei suddetti incarichi manageriali.

d) Assetto di deleghe

Il Consiglio di Amministrazione valuta positivamente l'attribuzione di ampie deleghe gestionali all'Amministratore Delegato, il quale dovrebbe (i) essere individuato in una persona dotata di adeguata autorevolezza e *leadership* per lo svolgimento dell'incarico, che abbia maturato in particolare esperienze significative e di successo al vertice di società quotate di dimensione e/o complessità comparabili a quelle della Società; (ii) avere maturato adeguate conoscenze ed esperienze nel settore dell'*e-commerce* o in altri settori aventi con quest'ultimo analogia, affinità, attinenza o contiguità; (iii) disporre di adeguate competenze in materia economico-finanziaria e di strategie aziendali di rilievo per le attività della Società.

e) Limite al cumulo di incarichi

Il Consiglio di Amministrazione rimette a ciascun candidato la valutazione sulla compatibilità dell'assunzione della carica di Consigliere della Società con le eventuali ulteriori cariche di amministratore e sindaco rivestite in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Tutti i candidati Amministratori, infatti, nell'accettare la propria candidatura, dovrebbero attentamente valutare la disponibilità di tempo sufficiente da dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società, sia dell'impegno loro richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte.

Siete infine chiamati a determinare il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto sociale, l'Assemblea delibera sul compenso annuale del Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà invariato sino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa e che potrà essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, viene stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. Si ricorda, inoltre, che l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale per l'attribuzione agli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, codice civile.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL SUO PRESIDENTE; DETERMINAZIONE DEI COMPENSI. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

Con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2015; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148 comma 1-bis del D.Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato e integrato ("TUF"); pertanto nel Collegio Sindacale dovrà esserci almeno un terzo dei componenti del genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono in quelli del commercio, della moda e dell'informatica nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e organizzazione aziendale. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

Fermi restando gli obblighi di legge in materia di professionalità e in materia di equilibrio fra i generi, si invitano gli Azionisti a proporre candidature che tengano in adeguato conto le esigenze di diversità nella composizione dell'organo di controllo sotto il profilo dell'età e del percorso formativo e professionale, affinché siano garantite le competenze idonee ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni ad esso spettanti.

Si ricorda inoltre che, poiché il Collegio Sindacale si indentifica con il "*Comitato per il controllo interno e la revisione contabile*" ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 39/2010 (come modificato dal D.Lgs. 135/2016), i componenti del Collegio devono essere, nel loro complesso, competenti nel settore in cui opera la Società.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO

La nomina del Collegio Sindacale avverrà da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti secondo le modalità di seguito specificate, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per la nomina dei Sindaci effettivi e una per la nomina dei Sindaci supplenti. In ciascuna sezione i candidati sono elencati secondo un ordine progressivo. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (comunque arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (comunque arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i Soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri Soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, del TUF ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**"). Si rammenta che, con delibera n. 20273 del 24 gennaio 2018, la Consob ha determinato nell'1% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo di controllo della Società.

Ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, nonché le Parti Correlate (come definite all'art. 5, comma 4, dello Statuto sociale) del suddetto Socio non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del TUF e relative norme regolamentari – è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale e di un Sindaco supplente.

Vi ricordiamo inoltre che gli Azionisti che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società in Milano, Via Morimondo n. 17, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro lunedì 26 marzo 2018. Il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata ynap.corporate@legalmail.it. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo di posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Le liste devono contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con questi ultimi; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste come sopra indicato (ossia lunedì 26 marzo 2018) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al 3° (terzo) giorno successivo a tale data (ai sensi dell'art. 144-*sexies*, comma 5 del Regolamento Emittenti), ossia entro giovedì 29 marzo 2018 (la "**Riapertura del Termine**"). In caso di Riapertura del Termine la soglia prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà (ossia lo 0,50% del capitale sociale).

Le liste saranno altresì soggette alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. In particolare, almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro venerdì 30 marzo 2018, le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

La titolarità della quota di partecipazione complessivamente detenuta dai Soci che presentano la lista è attestata mediante invio alla Società, da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti, della comunicazione prevista dall'articolo 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato (il "**Regolamento Congiunto**"), anche successivamente al deposito della lista, purché almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro venerdì 30 marzo 2018. Anche in caso di Riapertura del Termine la comunicazione di cui all'art. 23 del Regolamento Congiunto dovrà essere comunque inviata alla Società entro venerdì 30 marzo 2018. Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

PROCEDURA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

All'elezione del Collegio Sindacale si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ("**Lista di Minoranza**"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e un Sindaco supplente.

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei Sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci; il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120 del 12 luglio 2011.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate

YOOX NET-A-PORTER GROUP

di cui alla legge n. 120 del 12 luglio 2011. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato alla carica di Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120 del 12 luglio 2011.

Vi ricordiamo infine che l'Assemblea ordinaria sarà chiamata a deliberare anche sul compenso dei componenti dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 26, comma 2, dello Statuto il quale prevede che la retribuzione dei componenti dell'organo di controllo sia determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Raffaello Napoleone
Milano, 6 marzo 2018